

Massima numero 93 del 03 agosto 2016

istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 presentata congiuntamente __Omissis__ - procedura aperta per l'affidamento dei lavori relativi all'intervento __Omissis__ - "Opere di salvaguardia della costa e dell'abitato - 3° lotto funzionale - 1° stralcio esecutivo". Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 d.lgs. 163/2006. Importo a base di gara: euro 3.500.000,00. Data pubblicazione del bando: 2 agosto 2013. Contratto in fase di esecuzione (data stipula 19 novembre 2013).

[vai alla delibera](#)

Riferimenti normativi: Art. 118 d.lgs. 163/2006.

Parole chiave: Subappalto - nolo a caldo - divieto sub-affidamento a imprese partecipati alla gara.

Le stazioni appaltanti possono inserire nei bandi di gara la clausola di gradimento sul divieto di affidare il subappalto ad imprese che hanno presentato autonoma offerta alla medesima gara, clausola che estrinseca una più puntuale definizione del principio della segretezza delle offerte. E' altresì possibile prevedere nel bando di gara limitazioni preventive ai contratti di nolo, al fine di scongiurare il rischio di ingerenze nella fase dell'esecuzione dell'opera pubblica da parte di imprese terze.

Al fine di stabilire se un sub-contratto costituisca o meno subappalto ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 163/2006, occorre una verifica in concreto delle attività svolte dal sub-contrattante in cantiere; tale accertamento è rimesso al direttore dei lavori, il quale è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, incluso il controllo sull'attività dei subappaltatori.